

Allegato 2 - Impegno di riservatezza dell'Ente che richiede il riconoscimento

Avvertenze

Il presente impegno specifica le condizioni di utilizzo dei dati elementari, le misure per assicurare la riservatezza dei dati statistici, gli obblighi per i ricercatori e i provvedimenti previsti nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. L'impegno è parte integrante della Domanda di riconoscimento e costituisce l'accettazione esplicita da parte dell'Ente delle condizioni e degli obblighi ai quali l'impegno si riferisce.

Ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013, il sottoscritto
..... in qualità di Soggetto abilitato a rappresentare
..... (inserire la denominazione dell'Ente di ricerca o struttura/dipartimento indicata nella Domanda di riconoscimento), sottoscrive il presente Impegno di riservatezza accettandone integralmente il contenuto.

Condizioni di utilizzo e sicurezza dei dati elementari

- L'ente di ricerca riconosciuto fornisce, su richiesta del Comstat o dell'Ente del titolare dei dati, tutti gli elementi e i chiarimenti necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite nella *Domanda di riconoscimento* e il rispetto del presente *Impegno di riservatezza*;
- L'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti dagli enti e dagli uffici del Sistan per finalità statistiche è consentito solo ai ricercatori che appartengono a un Ente di ricerca riconosciuto (di seguito ricercatori), inserito nell'elenco pubblicato sul sito dell'autorità statistica europea (Eurostat) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 557/2013, ovvero nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Sistan (www.sistan.it) e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) ai sensi dell'art. 5-ter, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013;
- I dati elementari possono essere accessibili esclusivamente ai ricercatori indicati nella Proposta di ricerca approvata e per le sole finalità scientifiche indicate nella proposta stessa;
- L'accesso ai dati elementari è consentito sulla base di una Proposta di ricerca presentata dai ricercatori con le modalità definite nelle *"Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan"* e approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- La Proposta di ricerca individua i dati elementari necessari per la realizzazione del progetto di ricerca, il *Ricercatore responsabile del progetto* e gli altri eventuali ricercatori per i quali è richiesto l'accesso ai dati

elementari;

- I ricercatori che possono accedere ai dati elementari devono appartenere a una delle seguenti categorie:
 - per il *Ricercatore responsabile del progetto*: professore universitario (ordinario, associato, a contratto), ricercatore o figure assimilabili (ad esempio tecnologi), assegnista di ricerca, socio di società scientifica, responsabile della struttura di ricerca riconosciuta, dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca;
 - per gli altri ricercatori: le categorie sopra indicate, dottorando, altri soggetti, con collaborazione formalizzata con l'Ente di ricerca riconosciuto, che svolgono attività di ricerca.
- Non può accedere ai dati elementari chi non ha un rapporto contrattuale o comunque formalizzato con l'Ente di ricerca (ad esempio studenti universitari);
- L'accesso ai dati elementari è consentito per il periodo indicato nella Proposta di ricerca; la proroga di tale termine deve essere richiesta all'Ente del Sistan titolare dei dati, prima della sua scadenza;
- Nel caso di accesso ai file MFR, al termine del progetto di ricerca o della sua eventuale proroga, i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche devono essere distrutti e le tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione devono essere opportunamente documentate;
- I risultati del progetto di ricerca sono comunicati e diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche, citando la fonte dei dati utilizzati;
- Il sistema informatico dell'Ente di ricerca deve essere configurato in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato;
- Le apparecchiature tecniche utilizzate per l'accesso/conservazione dei dati elementari devono essere custodite in modo che non siano liberamente accessibili;
- L'Ente di ricerca deve informare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni eventuale azione di responsabilità o disciplinare intrapresa nei confronti dei propri ricercatori che violino le presenti condizioni di utilizzo dei dati elementari e gli specifici impegni assunti con la Dichiarazione individuale di riservatezza, in conformità al proprio ordinamento;
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può essere ritenuto responsabile per alcun danno eventualmente causato alle postazioni informatiche dell'Ente o del ricercatore che usufruisce dei materiali forniti;
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può essere ritenuto responsabile per i comportamenti posti in essere dai ricercatori in violazione della normativa vigente (D.lgs. n. 33/2013 e disciplina in materia di protezione dei dati personali) e degli impegni assunti con la sottoscrizione della *Dichiarazione individuale di riservatezza* da cui possa derivare la violazione della riservatezza delle unità statistiche.

Obblighi dei ricercatori

- I dati elementari sono trattati nel rispetto dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 33/2013 e della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- I dati elementari sono utilizzati per le sole finalità del progetto di ricerca indicate nella Proposta di ricerca e per le attività di analisi in essa descritte;
- I dati elementari non devono essere comunicati, o comunque resi accessibili, a soggetti non autorizzati o diffusi, anche in forma parziale;
- Non è consentito tentare in alcun modo di re-identificare le unità;
- I risultati del progetto di ricerca possono essere diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche;
- In tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando, in tutto o in parte, i dati elementari deve essere citata la fonte (Istituto nazionale di statistica e denominazione della specifica fonte di dati) e precisare che la responsabilità per le conclusioni tratte è da attribuirsi esclusivamente all'/agli autore/i;
- I riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i dati elementari devono essere forniti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- la custodia, la memorizzazione e il trattamento dei dati elementari deve essere effettuato con modalità idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di diffusione o accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento autorizzato o non conforme alle finalità del progetto di ricerca e alle attività di analisi indicate nella Proposta di ricerca;
- al termine del progetto di ricerca, a conclusione del periodo indicato della Proposta di ricerca, i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche devono essere distrutti e le misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione devono essere opportunamente documentate.

Misure previste per la violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca e dai ricercatori

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 162, comma 2-bis, come eventualmente modificato a seguito della piena operatività del Regolamento (UE) n. 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196/2003 per i casi di violazione del divieto di effettuare trattamenti dei dati elementari diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, di conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, di comunicare i medesimi dati a terzi e di diffonderli (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013), delle altre sanzioni stabilite in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali dalla normativa di settore, nonché delle sanzioni previste dal codice civile e dal codice penale e delle azioni di responsabilità o disciplinari previste dall'ordinamento dell'Ente di ricerca riconosciuto, secondo quanto stabilito nelle *"Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan"* adottate dal Comstat, la violazione degli impegni assunti con il presente *Impegno di riservatezza* e con la *Dichiarazione individuale di riservatezza* sottoscritta dai ricercatori può comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti da parte dell'Ente del Sistan titolare dei dati:

- per l'Ente di ricerca:

- divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui l'Ente di ricerca è coinvolto;
- divieto per tutti i ricercatori dell'Ente di ricerca di presentare nuove Proposte di ricerca per un periodo da uno a tre anni;
- revoca del riconoscimento, qualora dalla violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca derivi un danno per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- per il ricercatore:

- divieto di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo¹;
- divieto di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui lo stesso è coinvolto;
- divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Qualora dalla violazione degli impegni assunti derivi l'identificazione delle unità statistiche o un danno per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai responsabili è fatto divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca.

Luogo e data

Firma

¹ In caso di violazione o sospetta violazione degli impegni assunti dai ricercatori nella *Dichiarazione individuale di riservatezza*, il *Referente del Laboratorio* intraprende tempestivamente le azioni necessarie, inclusa l'eventuale sospensione dell'accesso ai dati.